

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1047

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Rapisarda, Baldini, Bono Parrino,  
Ferrara Vito, Galuppo, Giorgi, Grassi Bertazzi,  
Pischedda, Romeo, Russo Giuseppe, Sceda e Sellitti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1993

---

Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo  
di trapianto terapeutico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il più bel gesto di solidarietà umana è quello di donare sangue o un proprio organo dopo la morte. Purtroppo, in tema di donazione, sia di sangue che di organi, il nostro Paese è al penultimo posto in Europa e migliaia di pazienti attendono un organo ed altri centinaia e centinaia iniziano i viaggi della speranza alla ricerca di un rene, di un cuore o di un fegato che in Italia non riescono ad ottenere.

Per migliorare l'attuale situazione che vede penalizzato il nostro paese per una legge che consente l'opposizione al prelievo da parte dei familiari, si discute da anni su una nuova norma legislativa che introduca il principio del silenzio-assenso.

La base logica di questa norma di legge ha il suo punto principale nel fatto che ogni società civile deve basare i suoi rapporti sulla solidarietà e sulla partecipazione di tutti ai grandi problemi sociali e da ciò, quindi, si deduce facilmente come sia un controsenso negare una possibilità di vita ad un paziente in attesa di un organo per non privare un cadavere di quell'organo che è destinato a decomporsi e a putrefarsi nel giro di poche ore. Perché questa norma possa essere introdotta ed applicata bisogna che il cittadino venga interpellato in vita in merito alla sua volontà di donare i propri organi dopo la morte; se dovesse esserci un eventuale dissenso e, quindi, la non disponibilità a donare i propri organi dopo accertamento della morte, questo deve essere registrato e la volontà del cittadino sarà rispettata come regola testamentaria. In assenza, invece, di tale veto, e non avendo il cittadino, in vita, mostrato alcun dissenso o espresso alcun parere negativo sul problema, il prelievo può essere effettuato.

Perché la norma possa trovare pratica applicazione, il presupposto fondamentale è che esista un sistema per la registrazione dei dissensi che sia semplice ed efficiente. Nel momento, infatti, dell'accertamento della morte cerebrale nella sala di rianimazione, è necessario poter disporre di un sistema che consenta - facendone obbligo ai centri di riferimento - di verificare scrupolosamente se il nome del defunto figura nel registro di coloro che hanno espresso dissenso e, quindi, non procedere al prelievo o, viceversa, effettuare il prelievo.

Il vantaggio principale di questa norma di legge è quello che il cittadino viene chiamato direttamente a prendere una posizione ed a esprimere una volontà, evitando problemi di varia natura, fino a quelle vere e proprie forme psicopatologiche che, numerosi studi, hanno dimostrato verificarsi nei familiari quando devono esprimere un parere decisionale, espressamente richiesto alla famiglia. È importante sottolineare come questa norma è stata già consigliata, nel novembre 1987, dalla conferenza dei Ministri della sanità dei Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa e, a tutt'oggi, è stata adottata in Europa da Austria, Belgio, Francia e Spagna. Grazie a questa norma del silenzio-assenso, tutti i predetti Paesi hanno assunto un programma di reperimento di organi importante che consente loro di soddisfare la necessità dei pazienti in una percentuale assai maggiore di quanto non avvenga in altri Paesi e, tra questi, l'Italia. C'è da ricordare, ancora, che nessuna norma può entrare nel diritto prima che sia entrata nelle coscienze, come è stato da più parti sostenuto e, pertanto, tra i vari modelli europei proposti quello belga sembra migliore in tema di norme di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

silenzio - assenso. Ciò perchè, se da un lato è prevista la registrazione dei soli dissensi in elenchi particolari rapidamente raggiungibili dalle sale di rianimazione abilitate agli espianti dall'altro, la norma è accompagnata da una campagna di informazione al pubblico per spiegare i termini del problema per eliminare dubbi e timori e per illustrare i vantaggi del trapianto per ogni cittadino. Bisognerebbe, quindi, da un lato - per migliorare l'attuale situazione italiana

- portare avanti la nuova legge con l'introduzione della norma del silenzio - assenso, prevista dal presente disegno di legge e, dall'altro, programmare, a livello nazionale e regionale, per alcuni anni, campagne di informazione a livello scolastico, universitario, post-universitario e ospedaliero al fine di portare, in tutti i luoghi pubblici ed in ogni famiglia quella informazione giusta che serve a migliorare l'attuale stato delle donazioni nel nostro paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è consentito in tutti i casi in cui il soggetto non abbia esplicitamente negato il consenso con le modalità di cui al comma 2.

2. La negazione del consenso deve essere effettuata tramite dichiarazione resa al comune di residenza, che cura l'inserimento di apposita annotazione nei documenti di identità.

3. Le dichiarazioni di negazione del consenso sono altresì trasmesse al Ministero della sanità che ne cura la raccolta da inserire in supporti informatici da porre a disposizione di tutte le strutture abilitate ad effettuare espiantri di organi.